



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 07-05-2024

OGGETTO: STAGIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO PER L'ANNO 2024 PER IL PERIODO 15 MAGGIO - 31 OTTOBRE 2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NOMINATO CON D.A. N.368/S1 DEL 28/08/2023

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, come integrata dalla legge 100/2012 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70. Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e s.m.i. con cui viene istituito il Corpo Forestale della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2017, n. 16;

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2. "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026";

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 35 che ha sostituito l'articolo 34 della predetta legge regionale n. 16/1996, concernente il "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi";

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile;

VISTO il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Rev. Anno 2015, approvato con D.P.Reg. 11 settembre 2015 e successivi aggiornamenti del 2017 e del 2020;

VISTO il Decreto del Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana n. 1577 del 20

attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione – Triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023 della Giunta Regionale di apprezzamento del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2025”, in considerazione del fatto che lo stesso costituisce il principale strumento di pianificazione strategica e di programmazione ai fini delle attività di prevenzione e lotta attiva contro il fuoco e che il Piano di che trattasi costituisce revisione ed aggiornamento 2023-2025 del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Rev. Anno 2015, approvato con D.P.Reg. 11 settembre 2015 e successivi aggiornamenti del 2017 e del 2020;

VISTO il D. P. Reg. n. 560 del 2 agosto 2023 che approva, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025”, predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” che dispone “Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

VISTA la nota prot. n. 28160 del 11/03/2024, con la quale il Servizio 4 “Antincendio Boschivo” del Comando del Corpo Forestale, rappresenta che: - a fronte dell'impossibilità di formulare, a medio/lungo termine, previsioni attendibili sull'andamento climatico, occorre fare riferimento ai dati statistici relativi agli eventi verificatisi nell'ultimo quinquennio e nell'ultimo decennio, i quali evidenziano un significativo incremento del numero di incendi boschivi a partire dalla seconda metà del mese di maggio ed una attenuazione degli eventi in ottobre; tale scenario, suffragato anche dagli indici climatologici di tempera e precipitazioni, relativi all'ultimo ventennio, indica, quale periodo di maggiore suscettività degli incendi boschivi, l'intervallo temporale compreso tra il 01 giugno ed il 15 ottobre; - prudenzialmente, in ragione anche agli eventi incendiari di straordinaria violenza verificatisi nel corso del 2023, sarebbe auspicabile anticipare l'inizio della campagna antincendio al 15 maggio e posticiparne la chiusura al 31 ottobre schierando, in tali periodi, un numero di squadre antincendio limitato, in ragione della minore disponibilità di operai addetti allo spegnimento incendi;

VISTA la nota prot. n. 28713 del 12/03/2024, con la quale il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha inoltrato, per le prescritte intese, al Dipartimento regionale della Protezione civile lo schema di decreto assessoriale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1;

VISTA la nota prot. n.10472/DG/DRPC Sicilia del 14/03/2024, con la quale il Dipartimento regionale della Protezione civile della Regione Siciliana ha ritrasmesso lo schema di decreto assessoriale di cui sopra, condividendone i contenuti;

VISTA la nota prot. n. 30105 del 15/03/2024 con la quale il Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha inoltrato all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente lo schema di decreto inerente l'individuazione delle date di apertura e chiusura della stagione antincendio 2024, condiviso dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile;

RITENUTO in ossequio a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, di dover indicare le date di apertura e chiusura della campagna antincendio boschivo per l'anno 2024;

ATTESO che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere e il propagarsi di incendi soprattutto in aree incolte o abbandonate;

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio finalizzate a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alle normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che il comma 6-bis dell'art. 182 del testo Unico sull'Ambiente attribuisce ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Campobello di Licata registra nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli, derivante dalle alte temperature, e che occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, finalizzate a eliminare o limitare il rischio di incendi pericolosi per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 40 comma 4 della L.R. 16/1996, il quale stabilisce che fino all'approvazione del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, si applicano le norme del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

RITENUTO individuare, in via cautelativa, come periodo di massimo rischio per gli incendi quello compreso tra il 15 Maggio e il 31 Ottobre 2024;

RITENUTO opportuno emanare anche per la stagione estiva 2024 le norme per la prevenzione degli incendi;

VISTO il D.A. n. 114/GAB del 15/03/2024, con cui l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana decreta l'inizio della stagione antincendio boschivo per l'anno 2024;
VISTI gli art. 423, 423bis e 650 del C.P.;

ORDINA

Art. 1

Nel periodo dal **15 MAGGIO al 31 OTTOBRE 2024** è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ecc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quello appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Art. 2

Tutti i proprietari, possessore e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'**obbligo**, entro il termine perentorio del **15 Maggio 2024**, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata o banchina, provvedendo alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata o banchina.

Gli stessi proprietari restano inoltre obbligati, fino al **31 Ottobre 2024**, al mantenimento dei terreni in condizioni di stato tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea che possono determinare causa di innesto e di diffusione di incendi.

Art. 3

Al fine di evitare la propagazione di incendi, tutti i proprietari, possessori o conduttori di fondi restano obbligati alla rimozione di sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati e/o agli impianti e attrezzature nonché realizzare ai confini del fondo medesimo una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri libera e sgombra dalle predette sterpaglie o vegetazione secca, al fine di evitare la propagazione di incendi.

Art. 4

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'**obbligo** di darne immediato avviso al numero unico di emergenza "**112**" o al Corpo Forestale mediante numero verde "**1515**", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "**115**", alla Polizia di Stato, ai Carabinieri **0922877062**, alla Guardia di Finanza e al locale Comando di Polizia Municipale "**0922838812**".

Art. 5

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della legge 353/2000 in materia di destinazione, edificazione e pascolo, le violazioni all'art. 1 della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti anche solo potenzialmente all'innescio di un incendio, sono punite;

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 10.329,00 così come previsto dall'art. 10 comma 6 della legge 353/2000.

- ***Le violazioni alle altre norme della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.***

-

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00, pari al doppio del minimo più favorevole di un terzo del massimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, adotta ordinanze contingibili e urgenti e può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi coloro che non abbiano ottemperato all'ordine sindacale.

Art. 6

Gli uffici Comunali della Protezione Civile e la Polizia Municipale avranno il compito di raccogliere le segnalazioni trasmesse dai cittadini ed effettuare i sopralluoghi, anche congiunti con i Tecnici o altre Forze di Polizia, su aree segnalate o interessate da incendi.

Il IV Settore Urbanistica e Lavori Pubblici resta incaricato, per quanto di competenza, all'esecuzione di quanto stabilito nella presente Ordinanza, nel rispetto delle competenze ascritte allo stesso settore.

Art. 7

La presente Ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge e sulla apposita sezione online dell'Albo Pretorio comunale. Sarà trasmessa, inoltre, alla Prefettura di Agrigento, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al Distaccamento del Corpo Forestale, al Commissariato di Polizia di Licata, alla locale Stazione dei Carabinieri, al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Licata.

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune è da intendersi formalmente notificata a tutti i cittadini

SI RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Sicilia entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Siciliana.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT.SSA TERESA BURGIO